

FAQ — Bando FESR "Città rigenerative"

A. Caratteristiche generali del bando

D. Qual è la dotazione finanziaria del bando e con quali tempistiche?

R. La dotazione è di 30 milioni di euro. Il bando sarà approvato a brevissimo con determina e pubblicato sul BUR; è prevista circa una settimana tra la pubblicazione e l'apertura dello sportello, fissata al 30 luglio 2026. Lo sportello chiuderà il 30 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

D. Il bando è "a sportello" o prevede una valutazione di merito unica dopo la scadenza del 30 ottobre?

R. È un bando a sportello: le domande vengono valutate in base all'ordine di arrivo, entro 90 giorni dalla presentazione, e non tutte insieme dopo la chiusura dei termini.

D. Quali sono gli importi minimi e massimi finanziabili?

R. Il costo ammissibile complessivo del progetto (comprensivo del cofinanziamento comunale) va da un minimo di 250.000 € a un massimo di 5.000.000 €. Il contributo regionale minimo erogabile è di 225.000 € (quindi il taglio minimo di progetto è confermato in 250.000 €, con almeno il 10% a carico del Comune). Il contributo regionale massimo è di 1.800.000 € per i Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 10.000 abitanti soggetti a misure di limitazione della circolazione (i 76 Comuni già beneficiari dei due bandi Ambiti Urbani precedenti); per i restanti Comuni (sotto i 10.000 abitanti) il contributo regionale massimo è di 630.000 €, sempre con cofinanziamento comunale minimo del 10%.

D. Un Comune può presentare la domanda come Unione di Comuni, ottenendo un punteggio più alto?

R. No: il bando prevede una domanda per Comune (non è pensato come le SUA/Strategie Urbane d'Aria). Non è previsto un punteggio aggiuntivo per la sola forma associativa; punti aggiuntivi sono invece riconosciuti se il progetto dimostra sinergia/integrazione con altri interventi e programmi già finanziati.

D. Dove sarà reperibile l'elenco dei Comuni beneficiari (in particolare i 76 Comuni ammessi al contributo massimo di 1.800.000 €)?

R. L'elenco sarà contenuto negli allegati 3 e 4 del bando.

D. Ci sono altri bandi collegati per la mobilità attiva?

R. Sì: oltre ai 30 milioni di euro FESR di "Città rigenerative" (dedicati alle opere infrastrutturali), sono previsti due ulteriori bandi finanziati dal Ministero dell'Ambiente (MASE), non FESR: uno sulle velostazioni, riservato ai 76 Comuni in infrazione (circa 8,3 milioni di euro), e uno sugli spostamenti casa-lavoro/"Bike to Work" (circa 6 milioni di euro) per incentivare l'uso della bicicletta, ancora in attesa del relativo decreto ministeriale.

B. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

D. Le ordinanze sindacali in materia di qualità dell'aria sono un requisito obbligatorio per tutti i tipi di intervento?

R. Sì. È condizione di ammissibilità il pieno rispetto della normativa regionale sulla qualità dell'aria: il Comune deve documentare l'adozione dei provvedimenti previsti dalla pianificazione regionale (ordinanza di limitazione del traffico per i Comuni tenuti ad adottarla; per gli altri, l'ordinanza sulla limitazione della combustione all'aperto dei materiali vegetali), con riferimento alla DGR 91-9196/2021 e alla DGR 26-13908/2021, riprese negli articoli 13 e 14 delle norme di attuazione del PRQA adottato a dicembre 2024.

D. Se un Comune (anche con meno di 1.000 abitanti) non ha mai adottato ordinanze in materia di qualità dell'aria, risulta escluso dalla misura?

R. Sì: le ordinanze devono essere vigenti al momento della presentazione della domanda. Non sono ammesse integrazioni documentali successive su questo punto (a differenza dei bandi precedenti). Si raccomanda quindi di adottarle preventivamente.

D. Si può partecipare se si è già beneficiario del precedente Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854/2019)?

R. Sì, anzi la dimostrazione di sinergia con interventi già realizzati o in corso, finanziati da altri fondi statali o comunitari (compresi i precedenti bandi Ambiti Urbani), dà punteggio aggiuntivo in fase di valutazione.

D. Se un Comune non ha inviato a Regione Piemonte il report periodico annuale sull'efficacia del programma di controllo contenente almeno il numero dei controlli effettuati nell'anno precedente, inerenti la circolazione veicolare, risulta escluso dalla misura?

R. Secondo l'art 13 comma 9 delle Norme di Attuazione del PRQA "le amministrazioni comunali trasmettono all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 24, un report periodico, almeno annuale, sull'efficacia del programma di controllo contenente almeno il numero dei controlli di cui ai commi 7 e 8, effettuati nell'anno precedente, inerenti la circolazione veicolare." Si raccomanda quindi di trasmettere preventivamente il report per risultare ammissibile al finanziamento.

D. Avremmo bisogno di un chiarimento in merito alla dichiarazione "Deve attestare che non vi sia stata alcuna forma di deroga" all'attuazione sulla misura della qualità dell'aria, se tale requisito debba intendersi riferito anche alle deroghe espressamente previste dalla normativa regionale (art. 16 della L.R. 1/2019, come modificato dalla L.R. 3/2020), concesse dal Sindaco mediante ordinanza nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, oppure se l'attestazione riguardi esclusivamente deroghe non conformi alla disciplina regionale. Il nostro Comune ha adottato con apposita Ordinanza sindacale "CONCESSIONE DELLA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI CULTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 26.02.2020. PERIODI dal 01.02.2026 al 07.02.2026 e dal 01.03.2026 al 07.03.2026."

R. Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento in merito alla dichiarazione prevista al punto 8 delle condizioni di ammissibilità del Bando (par. 2.3), che richiede al beneficiario di attestare che non vi sia stata alcuna forma di deroga all'attuazione delle misure di qualità dell'aria, forniamo il seguente orientamento. La legge regionale 15 del 4 ottobre 2018 all'art.10 comma 2 prevede il divieto di combustione all'aperto dal primo novembre al 31 marzo senza alcuna possibilità di deroga. Alla luce di quanto sopra, riteniamo che tale deroga rientri tra le fattispecie di cui al punto 8 del par. 2.3 del Bando e che pertanto non la vostra amministrazione non risulta ammissibile per il finanziamento in oggetto.

C. Interventi ammissibili e non ammissibili

D. Si possono rifare i marciapiedi?

R. No, se si tratta di semplice manutenzione ordinaria. È invece ammissibile l'allargamento di un marciapiede se comporta la riduzione di posti auto o la creazione di una pista ciclabile, cioè se produce un effettivo shift modale.

D. Sono ammissibili costi per aree pedonali/ZTL già realizzate o in fase di realizzazione?

R. Sì, per le spese sostenute successivamente al 23 luglio 2025 (data di riferimento indicata per l'ammissibilità delle spese di progettazione).

D. Sono ammissibili le spese di demolizione di manufatti esistenti in un ex sito industriale dismesso?

R. No. Non è una spesa ammissibile né a valere sul contributo regionale né sul cofinanziamento comunale (anche le spese di cofinanziamento devono essere ammissibili). L'eventuale demolizione resta a carico esclusivo del Comune, al di fuori del perimetro del bando.

D. Nella depavimentazione rientra anche la sostituzione della pavimentazione tradizionale impermeabile con una drenante?

R. Sì, è ammissibile, ma tendenzialmente riceve un punteggio inferiore rispetto ad altre tipologie di intervento a maggiore impatto sulla qualità dell'aria.

D. È ammissibile la rimozione di un binario ferroviario dismesso?

R. No, è assimilata a un intervento di demolizione, non ammissibile.

D. Un intervento che rimuove un parcheggio e una porzione di viabilità a favore di una nuova piazza verde pedonale davanti a una scuola: qual è la percentuale massima di cofinanziamento sulla depavimentazione?

R. Per interventi riguardanti la mobilità attiva non c'è un limite di spesa. Il limite del 30% sulla depavimentazione è per gli interventi inerenti le infrastrutture verdi.

D. È possibile candidare l'inserimento di alberi all'interno di un parcheggio esistente, anche riducendo un congruo numero di posti auto?

R. Solo se il parcheggio viene trasformato in un'area pedonale/verde: in tal caso l'intervento è ammissibile perché produce un beneficio dimostrabile sulla qualità dell'aria. Se il parcheggio resta tale (anche con alberi e depavimentazione parziale), non è ammissibile perché non riduce la sosta/circolazione veicolare e quindi non produce un beneficio sulla qualità dell'aria, anche se ha un beneficio climatico (ombreggiamento).

D. È possibile candidare la riqualificazione di un'area verde già pedonale, senza prevedere una riduzione delle aree destinate a viabilità e parcheggi?

R. Di norma rientra nella manutenzione straordinaria e non è ammissibile come intervento a sé stante. Gli interventi sul verde sono considerati interventi "a corredo" e possono essere finanziati solo se inseriti in un intervento più ampio (nuove piste ciclabili, aree pedonali, ZTL, ecc.) che genera il beneficio primario sulla qualità dell'aria.

D. È ammissibile l'abbattimento e la sostituzione di alberate esistenti nell'ambito di una riqualificazione?

R. No. Sono finanziabili solo le nuove alberature/interventi di forestazione urbana, da realizzare secondo i requisiti delle specie indicati nella DGR regionale sulla forestazione urbana (già richiamata nei precedenti bandi).

D. Si possono realizzare percorsi bus urbani per il trasporto scolastico, con fermate dedicate?

R. L'acquisto di autobus e la realizzazione di pensiline/fermate dedicate non sono ammissibili. Sono invece ammissibili le corsie preferenziali per il TPL e i percorsi ciclabili verso le scuole (percorsi casa-scuola sicuri).

D. La realizzazione di un nuovo marciapiede che collega una fermata bus a un centro commerciale rientra tra le opere finanziabili?

R. Solo in misura marginale, cioè come parte accessoria di un progetto più ampio: non è ammissibile se il marciapiede costituisce l'unico elemento del progetto.

D. È ammissibile il finanziamento di pensiline del TPL in un'area attigua a quella pedonalizzata, ma non esattamente al suo interno?

R. Sì, se collegata in modo diretto e funzionale all'area di intervento (rientra tra gli elementi di arredo/corredo urbano, come le panchine).

D. Sono previsti interventi per la rimozione dell'amianto?

R. Il tema non è stato trattato in modo esplicito durante l'incontro.

D. La realizzazione di una nuova rotonda con percorsi per le scuole e sistemi ecologici al suo interno (es. isole di calore) è un intervento ammissibile?

R. Sì.

D. Per un parcheggio preesistente, un intervento di depavimentazione e miglioramento ambientale con riduzione dei posti auto è ammissibile?

R. È ammissibile solo se si dimostra un effettivo beneficio in termini di pianificazione della sosta e mobilità (ad esempio la ricollocazione dei posti auto in altre aree secondo il piano di sosta comunale). La Regione ha messo a disposizione la possibilità di un incontro dedicato per valutare questi casi caso per caso.

D. La riqualificazione di un'ex area camper con parco giochi vicino alle scuole, comprensiva di rifacimento del parcheggio e collegamento ciclabile a scuole, centro paese e stazione ferroviaria, è candidabile?

R. È un intervento complesso da valutare nel dettaglio: va dimostrato l'effetto in termini di riduzione delle emissioni rispetto ai singoli elementi (parcheggio, collegamenti scuola/stazione). Le parti eventualmente non ammissibili possono restare fuori dal cofinanziamento e coperte con risorse comunali proprie. La Regione ha proposto un incontro dedicato prima della presentazione della domanda.

D. La riqualificazione di una piazza/ex area mercatale con una tettoia ombreggiante e un impianto fotovoltaico è ammissibile?

R. No: non è stato ravvisato un miglioramento diretto della qualità dell'aria, trattandosi di un intervento orientato principalmente al comfort climatico/ombreggiamento piuttosto che alla riduzione del traffico veicolare o delle emissioni.

D. Spese ammissibili e limiti di spesa

D. Le spese tecniche possono essere già state sostenute?

R. Sì, se sostenute a partire dal 23 luglio 2025 in poi (data soglia indicata per l'ammissibilità delle spese di progettazione).

D. I sistemi di conteggio ("contadici") sulle infrastrutture ciclabili sono obbligatori a prescindere dalla lunghezza dell'infrastruttura? Sono ammessi solo fissi o anche mobili?

R. Sì, sono obbligatori indipendentemente dalla lunghezza del percorso ciclabile realizzato. Sono ammissibili sia i contatori bidirezionali fissi sia quelli mobili.

D. Gli incentivi alle funzioni tecniche sono spese ammissibili?

R. Ai sensi del Par. 2.4. lettera G) del Bando tale tipologia di costo non è ammissibile.

D. È ammissibile l'acquisto di telecamere?

R. La domanda non è stata compresa con certezza durante l'incontro e non ha ricevuto una risposta univoca.

D. Quali sono i limiti di spesa per le diverse voci del progetto?

R. Interventi principali: nessun limite specifico (entro il tetto complessivo di 5.000.000 €). Interventi a corredo/completamento: massimo 30% dell'importo dei lavori. Spese tecniche (comprese quelle di progettazione partecipata): massimo 25% dei lavori. Imprevisti e collaudo: massimo 5%. Acquisto terreni: massimo 10%. Cartellonistica pubblica: massimo 5.000 €. La segnaletica dinamica/a messaggio variabile è invece considerata voce distinta dalla cartellonistica e non ha lo stesso limite.

D. La rimozione dell'amianto rientra tra gli interventi ammissibili?

Laddove la realizzazione degli interventi afferenti alle tipologie previste dal par. 2.2 della bozza di bando richieda anche lavorazioni connesse alla rimozione dell'amianto le stesse potranno risultare ammissibili.

Si evidenzia, comunque, che tale tipologia di spesa dovrà risultare non di carattere prevalente rispetto all'investimento complessivamente ammesso a contributo.

E. PFTE, documentazione e presentazione della domanda

D. Se un Comune vuole candidare due interventi in un'unica domanda, serve un PFTE unico o due PFTE distinti?

R. Sul punto il par. 3.1 del Bando prevede che "ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo, relativa ad un unico progetto di intervento, ad eccezione dei seguenti casi..."

Pertanto, non ritenendo opportuno entrare nella specifica fattispecie, i cui atti endoprocedimentali permangono in capo al soggetto proponente, andrà specificato che la proposta di intervento dovrà riguardare un unico progetto, con le caratteristiche di unicità definite dal codice dei contratti pubblici fra le quali, fra l'altro, l'essere unicamente identificato nell'ambito Piano Triennale delle OOPP ed essere assoggettato ad unica procedura che, dalla fase di progettazione conduce alla sua approvazione.

D. Il PFTE deve essere verificato e validato, oppure basta l'approvazione in Giunta comunale?

R. È necessaria l'approvazione con delibera di Giunta comunale; non viene richiesta la validazione/verifica formale del progetto (che richiederebbe tempi molto più lunghi, incompatibili con quelli del bando). Resta fermo che l'aggiudicazione dell'appalto lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del contributo, tempo entro cui dovranno essere espletati gli eventuali passaggi ancora necessari (verifica, conferenza dei servizi, ecc.).

D. Quali sono i documenti obbligatori da presentare con la domanda, a pena di esclusione?

R. Delibera di approvazione del PFTE; relazione tecnico-economica di sintesi (allegato 6 al bando); PFTE o progetto esecutivo ai sensi del Codice dei contratti; dichiarazione di inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche (o dichiarazione sostitutiva di futuro inserimento); dichiarazione di copertura finanziaria; dichiarazione di disponibilità delle aree; piano di progettazione partecipata; piano di manutenzione quinquennale; certificazione DNSH; dichiarazione di immunizzazione climatica; ordinanze sindacali vigenti in materia di qualità dell'aria. I file caricabili non possono superare i 10 MB ciascuno.

D. Gli elaborati necessari per il PFTE devono essere tutti quelli previsti dal Codice dei contratti, o può indicarli il RUP?

R. È stato indicato che un elenco elaborati sarà allegato al bando, senza tuttavia chiarire in modo puntuale se il RUP possa individuare autonomamente gli elaborati necessari in deroga all'elenco standard del Codice.

D. Per "copertura finanziaria" si intende l'impegno del Comune a finanziare la parte a proprio carico? Può essere esplicitata tramite dichiarazione del Dirigente del settore finanziario?

R. Sì, è sufficiente una dichiarazione del Dirigente/Responsabile del settore finanziario del Comune (anche all'interno della DGR di approvazione), senza necessità di una determina di impegno di spesa a bilancio.

D. Quale documentazione occorre in caso si debba procedere a esproprio delle aree?

R. In caso di necessità di acquisizione delle aree tramite procedura espropriativa, fermo restando il rispetto della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della domanda di agevolazione è sufficiente dichiarare la presenza dell'accordo tra le parti firmata dal legale rappresentante dell'ente o dal Responsabile del procedimento, redatta secondo le indicazioni riportate all'articolo 9 del bando.

D. Se parte delle aree interessate dall'intervento sono di proprietà della Regione Piemonte, occorre allegare una dichiarazione di disponibilità? La rimozione di manufatti precari su queste aree per la formazione di verde rientra tra le opere finanziabili?

R. Sì, occorre la dichiarazione di disponibilità delle aree. La rimozione di manufatti precari (depavimentazione) per la creazione di aree verdi è ammissibile; non lo è invece se si tratta di una vera e propria demolizione di manufatti.

D. In sede di candidatura è necessario che l'Ente abbia già stanziato le risorse a bilancio per la quota di cofinanziamento o basta l'impegno a stanziarle in caso di ammissione al finanziamento?

R. Ai fini della presentazione della proposta sarà sufficiente una dichiarazione con la quale il soggetto proponente si impegna a stanziare la quota di cofinanziamento a seguito di ammissione a contributo.

Ulteriori quesiti posti:

D. "Di solito il piano di manutenzione che riceviamo nei progetti è un documento che producono i software che usano i professionisti. Nei migliori dei casi sono documenti lunghissimi di poca sostanza; evidenziano controlli e attività da eseguire nel tempo con le relative frequenze ma restano documenti asettici che sono destinati più a corredare il progetto che ad avere utilità concreta e di solito non valorizzano i costi manutentivi. Se il bando prevede 8 punti per il piano di manutenzione ipotizzo che ciò sia dovuto ad una precisa aspettativa di come questo documento debba essere predisposto.

Accennavo stamattina al problema della ripassatura delle vernici perchè, un conto è prevedere nel piano di manutenzione che la massima efficacia si ha ripassando la vernice ogni 12 mesi, altro conto è vincolare il bilancio a una spesa così importante. Per cui ci interesserebbe anche conoscere, una volta che abbiamo previsto nel piano di manutenzione che la vernice sia ripassata ogni anno per un costo di xxxx euro, se vi possono essere conseguenze se in un dato anno dei 5 previsti non siano poi reperite le risorse..."

R. Il criterio di valutazione presente al punto 3.2 della bozza di Bando "Presenza e grado di approfondimento del piano di manutenzione e gestione delle opere" determina esclusivamente l'analisi sulla qualità dell'elaborato che compone il progetto approvato secondo la metodologia che sarà esposta nell'allegato 15 (griglia di valutazione).

La procedura dell'avviso non contempla alcuna ulteriore specifica verifica in termini di attuazione del piano di manutenzione ferme restando le attività di controllo, anche in termini di stabilità dell'operazione, che saranno effettuate in aderenza ai contenuti del Si.Ge.Co. del PR.

F. Criteri di valutazione e punteggi

D. Per il criterio "costi sostenuti e benefici ottenuti" è prevista una formula specifica dal bando?

R. Sì, la formula di calcolo sarà indicata nel testo del bando.

D. Come va dimostrata la riduzione delle emissioni inquinanti determinata dagli interventi? Chi definisce la metodologia? Qual è il risultato minimo accettabile?

R. È richiesta una valutazione quantitativa; la metodologia è indicata nel bando (basata sui fattori di emissione EMEP/EEA) e sarà messo a disposizione un foglio Excel di esempio con stime per le diverse tipologie di intervento, sul quale i Comuni potranno costruire la propria quantificazione. Non è stata indicata una soglia numerica minima assoluta: il risultato ottenuto viene valutato in rapporto alla tipologia e alla scala dell'intervento proposto (un piccolo Comune non viene misurato con lo stesso metro di un grande Comune).

D. Qual è il punteggio minimo per essere ammessi al finanziamento?

R. 60 punti su 100. Il bando prevede inoltre alcuni criteri "prudenti" (soglie dedicate), tra cui il piano di manutenzione e gestione delle opere, la cui assenza pregiudica la valutazione su quel criterio specifico.

D. La progettazione partecipata è obbligatoria e dà punteggio aggiuntivo?

R. È un elemento cardine e obbligatorio del bando (richiede un piano di progettazione partecipata tra i documenti da presentare) ed è anche oggetto di valutazione, in particolare rispetto al coinvolgimento dei portatori di interesse locali.

G. Tempistiche del procedimento

D. Quali sono le tempistiche previste dopo la presentazione della domanda?

R. Valutazione ed esito della domanda: entro 90 giorni dalla presentazione. Accettazione dell'agevolazione: entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito. Verifiche di pre-concessione da parte di Finpiemonte: entro 20 giorni dal modulo di accettazione. Concessione dell'agevolazione: entro 20 giorni dalla comunicazione di Finpiemonte. Aggiudicazione dell'appalto lavori: entro 12 mesi dalla concessione. Ultimazione degli interventi: entro 24 mesi dalla concessione. Rendicontazione intermedia: al raggiungimento del 50% della spesa. Rendicontazione finale: entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. Saldo finale: entro 90 giorni dalla rendicontazione. Le proroghe sono concesse solo in via del tutto eccezionale, motivata e compatibile con le scadenze di certificazione UE, e non superano di norma i 30 mesi complessivi (tempi più contingentati rispetto ai bandi precedenti).

D. È possibile iniziare i lavori prima dell'esito dell'istruttoria di ammissione al finanziamento?

R. Sì, è possibile. Sono ammissibili anche le spese sostenute dopo il **23/07/2025**.